

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - FINANZIABILE ANCHE IL PERSONALE NON ALTAMENTE QUALIFICATO – CIRCOLARE N. 5/E/2016 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

<p>OGGETTO:</p>	<p>Il credito d'imposta ricerca e sviluppo apre le porte alle attività svolte da tutto il personale delle imprese, indipendentemente dal titolo di studio. Anche le attività di ricerca svolte dai dipendenti non in possesso di lauree in ambito tecnico scientifico potranno essere finanziate con un credito d'imposta del 25%, anziché del 50% come è previsto per il personale altamente qualificato. Questa è una tra le principali precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 16 marzo 2016.</p>
<p>DESTINATARI</p>	<p>L'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo comprende tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano, nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. L'agevolazione spetta anche a soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo non per finalità proprie, ma su commissione di terzi e ciò in linea con la <i>ratio</i> della norma che è quella di incentivare con una misura premiale l'attività di ricerca e sviluppo in sé e per sé considerata.</p>
<p>BONUS 25% PERSONALE NON ALTAMENTE QUALIFICATO</p>	<p>Al punto 2.2.4 della circolare “spese per competenze tecniche e private industriali” viene specificato che nell'ambito della voce “competenze tecniche” rientrano i costi per il <u>personale non altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo eleggibili</u>. Per questa categoria di spesa però la normativa prevede un bonus del 25% invece che del 50% come è previsto per le spese del personale altamente qualificato. Questa precisazione apre le porte dell'agevolazione a molte imprese, soprattutto tante PMI che svolgono le attività di ricerca e sviluppo con personale con pluriennale esperienza, ma non laureato in ambito tecnico scientifico.</p>
<p>BONUS 50% PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO</p>	<p>Nella categoria di spese per “personale altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono ricompresi sia i costi per il personale dipendente dell'impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, sia i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa beneficiaria. Se al contrario i consulenti svolgono la propria attività presso la propria sede rientrano nella voce di spesa della ricerca contrattuale.</p>

<p>LAVORATORI DIPENDENTI</p>	<p>Il primo requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità di tale categoria di spese è la presenza di un rapporto di lavoro da cui deriva un reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49 del TUIR, o a questo assimilato, ai sensi del successivo articolo 50. In proposito, il decreto attuativo precisa che non sono agevolabili i costi per il personale altamente qualificato adibito a mansioni amministrative, contabili e commerciali.</p>
<p>COLLABORATORI</p>	<p>Per quanto riguarda il personale altamente qualificato "in rapporto di collaborazione", il decreto attuativo richiede che il collaboratore "svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa". Con riferimento a tale ultima previsione, si ritiene che l'estensione dell'agevolabilità al 50 per cento dei costi per il personale altamente qualificato ai costi derivanti dalle collaborazioni, comprese quelle con i soggetti esercenti arti e professioni, trovi fondamento nella volontà di estendere il beneficio "rafforzato" a tutte le forme di lavoro mediante le quali il personale qualificato può svolgere attività di ricerca alle dipendenze dell'impresa.</p> <p>In tale ottica, è richiesto che il collaboratore presti la propria attività presso le strutture dell'impresa. Al contrario, i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria di costi ammissibili c.d. ricerca "extra-muros".</p>
<p>COSTI DEGLI AMMINISTRATORI</p>	<p>Con riferimento all'attività di ricerca svolta <u>dall'amministratore</u> della società beneficiaria, la circolare precisa che sono senz'altro ammessi i costi sostenuti in relazione ad un eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con l'amministratore che svolge attività di ricerca e sviluppo, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro. In base alle medesime considerazioni, la circolare aggiunge che sono agevolabili anche i compensi corrisposti all'amministratore, non dipendente dell'impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo. Naturalmente l'attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore. Ma attenzione non risultano, al contrario, agevolabili i compensi erogati all'amministratore semplicemente preposto alla gestione dell'attività di ricerca e sviluppo.</p>
<p>ATTIVITA' DI RICERCA IN AMBITI DIVERSI DALLA LAUREA CONSEGUITA</p>	<p>Il personale altamente qualificato <u>non deve obbligatoriamente</u> essere in possesso di un titolo di studio in una materia attinente alle attività di ricerca e sviluppo in cui lo stesso è impiegato, né essere iscritto ad un albo professionale. Questa è la precisazione fornita nella circolare dell'Agenzia delle Entrate. E' sufficiente che il dipendente o collaboratore dell'impresa:</p> <ol style="list-style-type: none"> sia in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero sia iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera; sia in possesso di una laurea magistrale, conseguita presso una università italiana o estera, in discipline di ambito tecnico o scientifico – secondo la classificazione UNESCO Isced riportate nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 145 del 2013. In merito al requisito b), attesa la valenza internazionale della citata classificazione UNESCO Isced, si ritiene che il titolo possa essere conseguito ovunque.

<i>COSTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE</i>	<p>La circolare precisa che in caso di <u>personale dipendente</u> è necessario prendere in considerazione il costo effettivamente sostenuto dall'impresa, intendendo per tale l'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all'effettivo impiego dei lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>Per quanto riguarda invece i costi relativi al personale in rapporto di collaborazione, si precisa che i compensi corrisposti vanno assunti al netto dell'IVA e al lordo dei contributi previdenziali aggiuntivi professionali riaddebitati in fattura nonché delle ritenute di acconto.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Circolare 5/E del 16 marzo 2106 dell'Agenzia delle Entrate
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi News n. 13 del 19 giugno 2015, n. 16 del 5 agosto 2015, n. 18 del 14 settembre 2015, n. 19 del 2 ottobre 2015, n° 24 del 15 dicembre 2015 e n° 6 del 4 marzo 2106
<i>INFO</i>	L'Area Economica dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all'approfondimento di casi specifici.